



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

12-02-01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

Agli Ambiti Plus
Ai Comuni

Oggetto: "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 – DGR 34/25 del 11 agosto 2021– Parziale rettifica Circolare n. 4.

A parziale rettifica della Circolare n. 4, Protocollo n. 0014868 del 21/10/2021, con la presente si comunica che la risposta alla domanda n. 25 e la domanda n. 30 sono modificate come di seguito riportato.

Domanda 25.

L'incompatibilità con il REM vale solo per i beneficiari delle 4 mensilità 2021 (da giugno a settembre) di cui al decreto sostegni bis (domanda da presentare on line entro il 31 luglio) o riguarda anche chi abbia percepito solo le mensilità precedenti (fino a maggio 2021)?

Risposta 25.

L'incompatibilità è riferita ad entrambe le casistiche e pertanto per il REM, per il Rdc e per la PdC. Resta chiarito e inteso che per determinare l'incompatibilità al REIS si prendono in riferimento i requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Di conseguenza se un nucleo familiare sta percependo il REM, il Rdc o la PdC al momento di presentazione della domanda non può essere ammesso al REIS, salvo l'applicazione delle deroghe di cui al punto 2 delle Linee guida. Diversamente se un nucleo familiare ha percepito in passato il REM, il Rdc o la PdC, ma non lo percepisce al momento della presentazione della domanda, può essere ammesso al REIS.

Domanda 30.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Qual è il valore del patrimonio mobiliare da prendere in considerazione nella certificazione ISEE per accedere al REIS? Quello lordo indicato nella voce “patrimonio mobiliare” oppure quello al netto detraendo la voce “detrazione patrimonio mobiliare”?

Risposta 30.

Il valore del patrimonio ISEE, da prendere in considerazione per l'ammissione al REIS, è quello definito ai fini ISEE, al lordo delle detrazioni previste, non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Pertanto si deve prendere in riferimento la voce “*Patrimonio mobiliare*” dell'ISEE.

Il Direttore del Servizio

Giovanni Deiana

(Documento firmato digitalmente)

Siglato da :

Laura Utzeri

TERESA MULAS

